



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale il Prof. Mario Draghi è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, concernente la nomina della Sig.ra Valentina Vezzali a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021, concernente la "Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con cui si approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO, in particolare, l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che al comma 605 dispone che "Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.";

VISTO, inoltre, il comma 606 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che dispone che "Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605.";

VISTO, infine, il comma 607 del citato art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che per le finalità di cui al citato comma 605, introduce all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il terzo periodo il seguente periodo: «Per le gare atletiche,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara»;

VISTA la disponibilità sul cap. 258, piano gestionale 2, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021;

RITENUTO, pertanto, di procedere al riparto delle somme disponibili per l'anno 2021;

## **DECRETA**

### **Art.1**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto individua i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'erogazione di contributi volti all'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni o province autonome.

### **Art.2**

#### **(Modalità di riparto delle risorse)**

1. Le risorse, pari ad € 500.000,00, per l'anno 2021 saranno ripartite secondo i seguenti criteri:
  - a) l'intera somma di euro 500.000,00 è destinata all'erogazione di fondi in favore delle regioni e province autonome che organizzano sul loro territorio gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale;
  - b) La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata congiuntamente da almeno 2 regioni o province autonome.
  - c) Con provvedimento del capo del Dipartimento per lo sport verranno successivamente resi noti criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo in base alla normativa vigente.

Roma,

Valentina Vezzali